



CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

**Al Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di
Venezia
e, p.c.,
ai Presidenti del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati
di Belluno, Padova, Rovigo,
Treviso, Verona, Vicenza**

OGGETTO: Liquidazione compensi in favore dei difensori.

I tempi di pagamento dei compensi spettanti ai difensori sono una delle criticità che da anni affliggono la Corte di Appello di Venezia. Alla luce degli sforzi profusi e dei risultati ottenuti sinora, si ritiene opportuno fare il punto della situazione, evidenziando quelli che sono gli obiettivi positivi raggiunti, ma anche le criticità ancora presenti, confidando che una collaborazione con gli Ordini degli Avvocati del Veneto possa consentire un ulteriore miglioramento del servizio.

Tenuto conto che pervengono sempre più frequentemente richieste di informazioni e chiarimenti, circa lo stato delle pratiche ed i tempi di pagamento, si ritiene opportuno ricostruire l'iter delle procedure di liquidazione dei compensi ai difensori. L'obiettivo è quello di evidenziare i punti in cui è possibile intervenire, sia da parte degli stessi difensori, che da parte dell'Amministrazione, e quelli per i quali non è possibile fare nulla, quantomeno a cura dei soggetti testé indicati.

Le istanze di liquidazione compensi, corredate dei documenti richiesti, vengono depositate presso la cancelleria del giudice competente, che a sua volta emette un decreto di pagamento. Quest'ultimo va comunicato al pubblico ministero e notificato a tutte le parti, onde consentire la proposizione dell'opposizione alla liquidazione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002. Una volta divenuto definitivo il decreto viene trasmesso dalla cancelleria all'Ufficio Spese di giustizia, che provvede ad emettere un modello di pagamento, ad inserire tutti i documenti necessari per il pagamento negli applicativi del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) e ad inviare il tutto al Funzionario Delegato competente per l'emissione dell'ordinativo di pagamento. Quest'ultimo è un ufficio che ha sede presso la Corte di Appello ed è competente all'emissione degli ordinativi di pagamento per tutti gli Uffici giudicanti del Distretto, fatta eccezione per i circondari di Venezia e Verona. I Tribunali di queste due ultime città sono a loro volta sede di Funzionario Delegato, competente per i pagamenti ordinati dagli organi giurisdizionali giudicanti aventi sede nel rispettivo circondario.



CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

Il processo di liquidazione dei compensi appena descritto, sia pure in modo sommario, evidenzia immediatamente alcune criticità con riferimento al Funzionario Delegato avente sede presso la Corte. Quest'ultimo si trova infatti a gestire i modelli di pagamento di ben quindici uffici diversi, che a loro volta presentano caratteristiche differenti tra loro. Vi sono uffici con scoperture di organico al limite della paralisi (Belluno) ed altri che vantano personale addetto al servizio con un'esperienza pluridecennale (Padova). Ovvio che queste differenze poi influiscano sul lavoro della Corte quale Funzionario Delegato: alcuni uffici non sono performanti come altri e non per cattiva volontà, ma semplicemente per organici carenti o formazione insufficiente.

Tutti i Funzionari Delegati in ogni caso devono controllare la regolarità formale dei modelli di pagamento che pervengono e se riscontrano delle incongruità (es. il magistrato liquida € 1.000,00 e l'Ufficio Spese emette modello di pagamento per € 500,00 o € 2.000,00, oppure se il modello è privo di tutta la documentazione richiesta dalla Ragioneria) vanno restituiti. Questo comporta ovviamente dei ritardi nei pagamenti, così come l'emissione di una fattura errata da parte del difensore, non debitamente segnalata allo stesso a cura dell'Ufficio spese di giustizia, comporta la restituzione degli atti a cura del Funzionario Delegato con conseguente ritardo nel pagamento.

Va inoltre considerato, sempre dal lato Funzionario Delegato, che i fondi per tali pagamenti vengono assegnati dal Ministero con tempi spesso sfasati rispetto alle esigenze dell'Ufficio, malgrado venga richiesta dall'Organo superiore una precisa rendicontazione delle somme pagate ed una previsione di spesa altrettanto puntuale per il trimestre successivo.

Altro aspetto da considerare è che se i modelli di pagamento, con relative fatture, pervengono al Funzionario Delegato verso la fine dell'anno solare e non vengono pagati per i più svariati motivi (es. perché non ci sono i fondi, perché dal 15/12 la Banca d'Italia non accetta più richieste di pagamento o più semplicemente perché l'Ufficio non riesce ad elaborare le pratiche), tali pagamenti finiscono nei cosiddetti fondi residui. Saranno cioè pagati l'anno successivo con fondi ad hoc e quindi potrebbe verificarsi che un difensore veda pagata prima una fattura emessa a dicembre relativamente ed un modello di pagamento inviato al Funzionario Delegato a febbraio dell'anno successivo, piuttosto che una fattura emessa a settembre, ma inviata al Funzionario Delegato, insieme al modello di pagamento a novembre dello stesso anno e finita tra i fondi residui.

Venendo ora ad analizzare le ipotesi più frequenti che generano ritardi non addebitabili agli Uffici Spese di Giustizia ed ai Funzionari Delegati, si segnala quanto segue:

- **IstanzeWeb:** tutte le richieste di liquidazione vanno registrate preliminarmente nell'applicativo ministeriale Istanze Web, secondo quanto previsto dall'art. 37 bis D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020. Al termine dell'inserimento dell'istanza



CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

l'avvocato otterrà dal sistema una ricevuta che andrà sempre allegata alla richiesta di liquidazione. Questo vale sia per i procedimenti penali che per quelli civili. In questi ultimi in Corte è valsa la buona prassi di inviare le istanze via PCT, ma anche in questo caso va allegata la ricevuta rilasciata da IstanzeWeb. L'uso di quest'ultimo applicativo è obbligatorio per legge;

- **Istanze di liquidazione nei procedimenti penali di fronte alla Corte:** fare attenzione quando si inserisce la richiesta in IstanzeWeb e la si formula successivamente su supporto cartaceo alla Corte, indicando in modo chiaro e preciso se trattasi di liquidazione per imputato o parte civile ammessi al patrocinio dello Stato ovvero di difensore d'ufficio di imputato irreperibile o insolvente. Questa distinzione è importante per il nostro Ufficio perché una volta pagato il difensore, tali somme dovranno essere recuperate o non recuperate a seconda della qualità del difensore stesso. Sono frequenti i casi in cui l'Ufficio Spese deve restituire gli atti al magistrato perché è stata effettuata una liquidazione indicando in modo erroneo la qualità del difensore, con conseguenti ritardi nel pagamento e lavoro in più per giudici e cancellerie;
- **Fatture:** è inutile emettere fattura una volta ricevuto il decreto di liquidazione. Il difensore sarà tenuto a pagare l'IVA nei termini di legge, ma il pagamento potrebbe avvenire dopo mesi. Non solo, si è verificato sin troppo spesso che il decreto di liquidazione conteneva degli errori, per cui era errata la fattura, o comunque la fattura era errata di suo;
- **Pagamenti:** i pagamenti a cura del Funzionario Delegato avvengono secondo rigoroso ordine cronologico di arrivo dei modelli di pagamento da parte degli Uffici. Per cui può capitare che venga pagata prima una fattura portante una data posteriore ad altra emessa precedentemente. Non solo, ma come si diceva sopra può capitare che non si riesca a pagare una fattura nell'anno di emissione e che la stessa vada pagata l'anno successivo con i fondi residui, che però vengono accreditati in ritardo rispetto a quelli dell'anno corrente.

A fronte di queste criticità va tuttavia sottolineato come l'Ufficio del Funzionario Delegato per le spese di giustizia della Corte abbia azzerato il ritardo nei pagamenti che era arrivato nel 2020 a circa quattro anni. Attualmente i modelli di pagamento trasmessi dagli Uffici Spese di giustizia dei vari Tribunali vengono pagati entro trenta giorni dalla loro ricezione in Corte. Sono ancora in attesa di pagamento diversi modelli pervenuti nel 2023 per i quali il Ministero non ha ancora stanziato fondi sufficienti, ma non appena questi perverranno anche tali modelli saranno pagati in tempi brevissimi.



CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

Il Dirigente ha inoltre rivisto l'organizzazione interna delle cancellerie penali in ordine alla procedura di trattazione delle istanze di liquidazione, eliminando un forte arretrato per cui i decreti dei magistrati non erano stati comunicati o resi esecutivi e rendendo comunque più fluido il processo di gestione di tali istanze.

Confidando che le informazioni fornite possano essere utili ai fini di un miglioramento del servizio reso ai difensori, siamo disponibili ad un incontro che consenta di chiarire ulteriormente le attività dei nostri uffici e per individuare insieme eventuali nuove buone prassi.

Cordiali saluti

Il Dirigente

Luigi Franceschetti

Il Presidente

Carlo Citterio